

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1850

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002

—————

Modifica all’articolo 29 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel momento storico attuale, caratterizzato da frequentissimi scambi culturali e dall'affermazione dei più svariati modelli sociali sulla scena italiana come in quella internazionale, riemerge con urgenza la necessità di ribadire con una chiarezza estrema il significato ed il significato della famiglia, nella sua qualità di uno dei più alti valori umani, culturali e sociali che ha da sempre fondato ed alimentato il divenire della società. Un uomo ed una donna che fondendo le loro naturali e non sostituibili complementarietà evolvono, riproducono sè stessi e convivono in una necessaria stabilità emotiva, psicologica, sociale ed economica.

Sino a tempi recenti, quanto espresso riaffermava un principio tanto fondamentale e pacifico che non si sarebbe mai ritenuto necessario specificare nell'articolo 29 della Costituzione, così come nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che il matrimonio è naturale in quanto unione stabile fra un uomo e una donna.

Attualmente, tuttavia, un'affannosa tensione volta ad eliminare ogni forma di discriminazione sociale che prescinde dall'attribuire il giusto valore alle identità ed alle diversità culturali porta alla paradossale conclusione del disconoscimento del valore delle identità dei singoli, dell'irrelevanza del confronto e del disinteresse alla costituzione di aggregazioni sociali come sede di scambio culturale ed affettiva, della morte della famiglia. Quale altra forma di discriminazione potrebbe avere tali effetti perversi?

In materia di famiglia, sono ormai ben undici i paesi europei che realizzano tale precarietà sociale riconoscendo per legge relazioni

stabili tra persone del medesimo sesso: Francia, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda.

Gli effetti negativi di un simile misconoscimento del valore di famiglia, sopra delineati teoricamente, si stanno in alcuni ambienti già verificando: la Danimarca con la legge 17 giugno 1989, n. 372, ha riconosciuto l'unione omosessuale registrata accordando ad esso dal matrimonio di quest'ultimo applicava una nutrita serie di disposizioni proprie dell'unione di tipo matrimoniale; successivamente, con la riforma del 1999 ha concesso la possibilità al partner di una coppia omosessuale di adottare il figlio dell'altro; in Svezia il Parlamento di Stoccolma ha consentito alle coppie omosessuali di adottare minori di età; l'Olanda concede il diritto a contrarre matrimonio di tipo omosessuale a coloro che dimostrano di avere ivi fissa dimora da soli quattro mesi, ma il municipio di Amsterdam ha già dichiarato di concedere tale diritto indipendentemente dal requisito della residenza ai cittadini dell'Unione europea.

Ed è proprio da questi esempi che emerge il dato più preoccupante: quell'interesse del fanciullo consacrato a livello universale quale criterio irrinunciabile di giudizio sulla bontà delle azioni e delle legislazioni che possano anche indirettamente produrre effetti su di esso, viene scartato in nome della soddisfazione degli egoismi «antidiscriminatori».

Su questa via non si potrebbe amaramente argomentare allora che dall'attribuzione della capacità di adozione alle coppie omosessuali ne discenderebbe una nuova discriminazione verso tutte le altre forme di aggregazione sociale fondate su altre tendenze sessuali e che

su tale logica dovrebbero trovare altrettanta tutela quali, ad esempio, matrimoni poligamici in cui la tendenza sessuale di uno ad aggregarsi con più soggetti contemporaneamente trova corrispondenza in quella di altri che tendono a condividere l'unione con altri soggetti? Non sarebbe quindi discriminatorio accettare che un fanciullo cresca con due genitori del medesimo sesso e privarne un altro dall'averne magari tante madri ma almeno un padre?

La necessità di specificare chiaramente quale tradizionale ed inderogabile valore abbia la famiglia nella nostra Carta costituzionale si impone quindi anche nel rispetto dei doveri che il nostro ordinamento ha seria-

mente assunto sul piano internazionale al fine di salvaguardare l'armonia sociale e contribuire alla crescita consapevole, serena e matura di ogni cellula sociale.

Pertanto, la famiglia deve trovare piena espressione nella Carta costituzionale al fine di garantire il rispetto della nostra cultura e la salubrità della società che si sta evolvendo, sancendo chiaramente, in modo irrevocabile ed inequivocabile, la volontà di non riconoscere, nemmeno indirettamente, formazioni sociali fondate su valori troppo lontani da quelli che, come è stato esposto, costituiscono le condizioni imprescindibili di famiglia.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 29
della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 29 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra persone di sesso diverso».